



TRIBUNALE DI MARSALA

N° 2/2020 Reg. Protoc.

Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze civili fino al 30 giugno 2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Il Tribunale di Marsala, rappresentato dal Presidente, dott.ssa Alessandra Camassa e
l'Ordine degli Avvocati di Marsala, rappresentato dal Presidente, avv. Giuseppe Spada;

visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020;

considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di *contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria* al dichiarato *fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*;

considerato che, l'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, attribuisce ai capi degli uffici giudiziari il potere di disciplinare lo svolgimento delle udienze prevedendo specifiche modalità di partecipazione e trattazione, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio;

considerato che, l'art. 83, comma 5, del D.L. n. 18/2020, prevede che anche nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);

P.Q.M.

ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

PREMESSA

Lo svolgimento delle udienze da remoto e quanto stabilito nei protocolli, allo stato, costituisce una modalità a carattere eccezionale derogatoria delle norme di rito, tuttavia indispensabile per tutelare il superiore diritto alla salute.

Il presente protocollo varrà fino a quando si potranno celebrare udienze con trattazione scritta o con collegamento da remoto, ossia, allo stato della normativa vigente e fatte salve proroghe da parte del legislatore, fino al 30.6.2020.

DISPOSIZIONI GENERALI

1- Le udienze verranno tutte celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c.

2- Di regola, per la tipologia delle cause che lo renda praticabile, l'udienza verrà svolta mediante scambio di note scritte.

3- La trattazione dell'udienza da remoto è riservata a casi del tutto eccezionali in cui risulta necessario un contraddittorio orale dinnanzi al giudice. La piattaforma utilizzata sarà MICROSOFT TEAMS.

I difensori avranno cura di avanzare, se interessati allo svolgimento dell'udienza da remoto, istanza scritta al giudice già designato della causa o al presidente del collegio (per le udienze a trattazione collegiale o se manchi ancora la designazione del giudice) almeno 15 giorni prima dell'udienza indicando le ragioni di tale richiesta.

In un'ottica di piena collaborazione tra le parti, sarebbe preferibile che l'istanza di trattazione dell'udienza da remoto venisse proposta in modo congiunto da tutte le parti della causa onde evitare contestazioni preliminari su tale modalità prima dell'udienza e ritardi nello svolgimento della stessa.

Il difensore che deposita nel fascicolo della causa istanza non congiunta di trattazione dell'udienza da remoto dovrà immediatamente portarla a conoscenza dell'altra parte comunicandogliela via PEC.

L'istanza di trattazione da remoto dovrà anche essere segnalata immediatamente alla Cancelleria in modo che il giudice o il presidente del collegio ne abbia contezza e possa provvedere senza indugio.

Il giudice procedente o il presidente del collegio provvederà sulla richiesta tenuto conto anche del numero di cause da trattare da remoto per ciascun ruolo di udienza.

Il giudice procedente (o il presidente del collegio), in caso di accoglimento della richiesta di trattazione da remoto, ha la facoltà di differire l'udienza ad altra data in

modo da assicurare la trattazione con questa modalità di un numero contenuto di cause per ciascun ruolo di udienza.

4- Le camere di consiglio si svolgeranno mediante l'uso dell'applicativo TEAMS.

5 - Per quei procedimenti che non possano essere trattati mediante trattazione scritta o da remoto e che non rientrino nelle eccezioni di cui all'art. 83, co. 3, D.L. 18/2020 si procederà al differimento in data successiva al 30 giugno 2020.

6 - I procuratori delle parti, i consulenti tecnici d'ufficio e i curatori, ove abbiano necessità di interloquire con il magistrato e sempre che sussistano ragioni di urgenza nel provvedere, dovranno depositare istanza nel fascicolo telematico della causa, avendo cura di segnalare tempestivamente alla cancelleria (tramite impiego degli indirizzi pec del Tribunale) l'avvenuto deposito dell'istanza in modo che il giudice o il presidente del collegio possa provvedervi senza indugio.

7- Tutti i professionisti che debbano interloquire con le cancellerie dovranno formulare le loro istanze, richieste di chiarimenti ed altro esclusivamente per via telematica (e segnalando l'urgenza utilizzando l'indirizzo istituzionale di ciascuna cancelleria).

Con riferimento alla gestione delle due diverse tipologie di udienza (trattazione scritta e collegamento da remoto) si prevede quanto segue.

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020 -

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "... per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" si conviene quanto segue.

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, generalmente, fatta salva la sussistenza di un caso di urgente trattazione, fino a 7 giorni prima dell'udienza, eventualmente differenziandolo per le parti qualora necessario per garantire un effettivo contraddittorio. Il deposito delle note scritte dovrà avvenire, preferibilmente, entro le

ore 11.00 del giorno di scadenza al fine di consentire alla Cancelleria l'accettazione delle note scritte e la visibilità dell'atto alla controparte. Il Giudice potrà comunque fissare udienza con collegamento da remoto nel caso in cui, a seguito delle note scritte, ritenga necessario un contraddittorio orale tra le parti ovvero potrà assegnare un nuovo termine nella trattazione scritta qualora ritenga di provocare il contraddittorio su questioni sulle quali le parti non hanno potuto controdedurre.

2) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

3) Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo.

4) Nelle ipotesi di udienze fissate per la precisazione delle conclusioni si prediligerà, di norma, ed a prescindere da ragioni di urgenza, disporsi la trattazione scritta, che avverrà mediante deposito di foglio di precisazione delle conclusioni entro dieci giorni prima dell'udienza e con l'assegnazione dei termini per il deposito e lo scambio di comparse e memorie, rimanendo salva la possibilità per le parti, in caso di gravi e comprovate ragioni, di chiedere, almeno sette giorni prima dell'udienza, la trattazione orale con collegamento da remoto.

5) L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

6) Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione fuori udienza (anche mediante riserva) dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.

7) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

8) All'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo lettera g) DL 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o, solo dopo il 30/6/2020, in tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020.

9) La trattazione scritta sostituisce la trattazione orale, con la conseguenza che il mancato deposito di note scritte entro il termine stabilito dal giudice equivale alla non comparizione delle parti ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.;

10) L'art. 83, comma 11, prevede come obbligatorio il deposito telematico anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati. La costituzione del convenuto/resistente può avvenire anche il giorno dell'udienza di prima comparizione, ma deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico.

a) Se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno stesso dell'udienza (entro il termine ultimo) e deposita contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice rinvia la trattazione della causa per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio;

b) se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo) e non deposita contestualmente le note scritte, il giudice rinvia la trattazione della causa, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta;

c) se il convenuto/resistente non si costituisce il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo), il giudice ne dichiara la contumacia.

11) All'esito del deposito delle note, e a decorrere dal giorno dell'udienza, il giudice:

a) può redigere il verbale, il giorno dell'udienza, in cui prende atto della comparizione mediante il deposito delle note scritte pervenute ai fini di udienza e riservarsi o disporre per il prosieguo su quanto richiesto;

b) non redigere il verbale ed emettere il giorno dell'udienza il provvedimento in cui, preliminarmente, è dato atto della comparizione delle parti mediante il deposito di note scritte;

c) non redigere il verbale ed emettere fuori udienza il provvedimento sempre dando atto, preliminarmente, della comparizione delle parti mediante note scritte.

12) Al giuramento il ctu provvederà mediante deposito telematico di dichiarazione scritta.

A tal fine, il giudice, una volta ammessa la consulenza indicando i quesiti e nominando il consulente: a) assegna alle parti termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note esclusivamente contenenti eventuali quesiti integrativi, precisando che all'esito dell'udienza si prenderà atto degli stessi e si procederà alla conferma o alla parziale modifica della presente ordinanza; b) dispone che il CTU proceda all'accettazione dell'incarico mediante deposito telematico nel fascicolo della dichiarazione di accettazione, secondo il modello (riportato in allegato nel medesimo provvedimento), debitamente compilata e digitalmente sottoscritta, entro 10 giorni prima dell'udienza, data entro la quale dovrà pure far pervenire eventuale dichiarazione di rinuncia all'incarico, debitamente motivata; c) autorizza il CTU a comunicare alle parti il luogo, la data e l'ora dell'inizio delle operazioni peritali, da fissare non oltre una precisa data; d) concede al c.t.u. il termine per la comunicazione ai procuratori delle parti -anche a mezzo posta elettronica- della relazione scritta redatta all'esito delle operazioni; e) assegna ai procuratori delle parti il termine per la comunicazione al c.t.u. -anche a mezzo posta elettronica- di eventuali note critiche all'elaborato peritale; f) indica infine al c.t.u. il termine ultimo per il deposito in cancelleria della relazione comprensiva degli opportuni chiarimenti alle eventuali critiche formulate dalle parti; g) concede, se del caso, al ctu un acconto che pone a carico delle parti, in solido tra loro, con termine ultimo per corrispondere l'acconto sino all'inizio delle operazioni peritali; h) autorizza il CTU, ove ciò si riveli necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico, all'uso del mezzo proprio; i) autorizza le parti a nominare ctp sino all'inizio delle operazioni peritali ed al ritiro dei fascicoli, ove constino anche di atti depositati non in via telematica, ai fini della successiva consegna al c.t.u. al momento dell'inizio delle operazioni peritali; l) fissa per la presa d'atto del giuramento del CTU e delle eventuali richieste integrative, ai fini dell'adozione di ogni provvedimento consequenziale, l'udienza che si terrà mediante trattazione scritta secondo le modalità precisate.

13) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, le parti sono invitate a depositare una copia telematica degli atti introduttivi (non dell'intero fascicolo).

In ogni caso, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), copia informatica degli atti di parte e dei documenti presenti nel fascicolo in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

14) Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (anche al fine della remunerazione dal periodo in cui cesserà la sospensione).

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020 -

Attività preliminare rispetto all'udienza.

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare (vedasi punto 6) con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 10 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione della celebrazione dell'udienza da remoto tramite applicativo Microsoft Teams e del giorno, dell'ora e delle modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà, altresì, l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza e l'ulteriore avvertimento che in caso di assenza la causa proseguirà nella contumacia della parte non costituita.

3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo, se non già indicati negli atti difensivi, entro quattro giorni dalla celebrazione dell'udienza una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (NON PEC) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4. Se alcuno dei difensori non dovesse essere presente, verrà contattato ai recapiti sopra indicati per accertare che l'assenza non sia dovuta ad un problema tecnico di collegamento; di tale adempimento e dell'esito verrà dato atto a verbale.

5. Verrà utilizzato, salvo specifiche peculiarità del procedimento e della comunicazione, un modello di provvedimento che contenga l'indicazione di giorno, ora e *link* per il collegamento e con l'avvertimento di cui al punto 2).

6. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

7. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

Svolgimento dell’udienza da remoto

L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

All’udienza:

1. il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. il giudice prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. il giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il *link* di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, devono tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplina l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza;

5. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;

6. potrà essere ammessa dal giudice l’esibizione di documenti e si darà atto di ciò a verbale, indicandone gli estremi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;


9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo **salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura** (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Giuseppe Spada

Marsala, il 15/04/2020

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Alessandra Camassa



Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, 15/04/2020
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Lucia Raineri